

**D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007**  
**D.D. n. D2076 del 10 giugno 2010 - D.D. n. G01263 del 07/02/2014**  
**D.D. n. G10422 del 30 luglio 2019**

**D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE**  
**TRA**

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 codice fiscale: 80143490581, rappresentata dal ..... nella persona del dott..... nat\_\_ a ..... il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale .....

**E**

Lazio Innova S.p.A. con sede legale in Roma 00198 – Via Marco Aurelio, 26/A rappresentato dal ..... nella persona del dott./dott.ssa ....., nat\_\_ a..... il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale .....

**E**

L' Ente/Comunità giovanile (da ora anche Ente o Ente Gestore) ... con sede legale in ....., CAP ....., Via ....., codice fiscale/ P. I.V.A ..... rappresentato dal ..... nella persona del dott./dott.ssa ....., nat\_\_ a ..... il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale .....

**PREMESSO**

- che la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” prevede, in particolare, all’art. 82 specifiche “Disposizioni in materia di Comunità Giovanili” e s.m.i.;
- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5066 del 12 ottobre 1999 ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.;
- che la Legge Regionale. 10 maggio 2001 n. 10: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”, in particolare l’articolo 45, apporta modifiche all’articolo 82 della L.R. n. 6/99;
- che la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” ha avviato specifiche azioni in materia di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani attraverso la formulazione di piani annuali e triennali;
- che con Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e precisamente l’articolo 103 - “Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i. relativo alle comunità giovanili”, è stato formulato il comma 7 bis;
- che con la Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 248 - quale conversione e modificazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale - è stato istituito un fondo per le politiche giovanili;
- che con D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione del “Programma annuale degli interventi a favore dei giovani per l’anno 2006” sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 : “Disposizioni in materia di comunità giovanili” e s.m.i., approvando, tra l’altro, gli allegati “B1”, “B2” , “B3”, e di fatto, si è proceduto a:
  - modificare i criteri e le modalità per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 82 della L.R. 6/99, già disciplinati dalla richiamata DGR n. 1848/2001;

- adeguare la deliberazione n. 1848/2001 alle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'art. 82 della L.R. 6/99, così come modificato dall'art. 103 L.R. n. 4/2006;
- che con D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” - Approvazione dell'APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, è stata prevista, tra l'altro, l'azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”;
- che con D.G.R. n. 850 del 31 ottobre 2007: Integrazione alla D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione dell'APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”;
- che con la D.G.R. del 29 febbraio 2008, n. 140, avente come oggetto: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – Sostituzione dell'allegato “A7”, con la quale è stata prevista, nelle schede della sezione programmatica al punto P/7, l'azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”. Bandi annualità 2008 – 2009” a valere su fondi della Regione Lazio;
- che in data 26 marzo 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) 2007-2009 in materia di Politiche Giovanili e Attività Sportive tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;
- che con determinazione dirigenziale n. D3386 del 29 settembre 2008 è stata istituita: “Convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.) per la realizzazione di un supporto tecnico relativo alle politiche del lavoro e per i giovani. Approvazione dello schema e delega alla stipula”;
- che Sviluppo Lazio S.p.A., a valere dal 1 gennaio 2015, con la nuova denominazione Lazio Innova S.p.A. - Rep. N. 18434, Rac. N. 9235 del 17/12/2014 - rappresenta ai sensi dell'art.24 della L.R. n. 6/99 e s.m.i., (quale ente della Regione Lazio per il raggiungimento delle finalità istituzionali) uno strumento di attuazione della programmazione economica regionale, mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Lazio;
- che nella convenzione in parola - stipulata fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. Registro Cronologico n. 10871 del 16 marzo 2009, nell'ambito della complessiva programmazione della Regione Lazio relativa alle politiche del lavoro e di sviluppo occupazionale, delle politiche giovanili e per le pari opportunità - vengono definiti gli ambiti d'intervento relativi al supporto tecnico da demandare a Sviluppo Lazio S.p.A., nella quale sono rientrati i benefici di cui all'art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, previsti a favore delle Comunità giovanili, senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione regionale
- che con D.D. n. G10229 del 20 luglio 2017 è stato approvato lo schema di Convenzione, senza soluzione di continuità - quale rinnovo della convenzione reg. Cron. N. 10871 del 16 marzo 2009 – con Lazio Innova S.p.A. (ex Sviluppo Lazio S.p.A.) per il servizio di supporto tecnico operativo delle attività realizzate, promosse dalla Regione Lazio;
- che con D.D. n. G10422 del 30 luglio 2019 è stato approvato lo schema di Convenzione, senza soluzione di continuità - quale rinnovo della convenzione reg. Cron. N. 10871 del 16 marzo 2009 – con Lazio Innova S.p.A. (ex Sviluppo Lazio S.p.A.) per il servizio di supporto tecnico operativo delle attività realizzate, promosse dalla Regione Lazio;
- che la Convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., Registro Cronologico n 23369 del 30/09/2019, in conformità a quanto approvato con D.D. n G10422 del 30/07/2019 prevede che la Società, per le attività relative agli interventi definiti con la D.G.R. 511/2011, in qualità di Ente Attuatore, provveda a effettuare le seguenti procedure:
  - stipula delle convenzioni tra Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A. e i soggetti beneficiari;
  - verifica delle validità delle fidejussioni che i beneficiari presenteranno per ottenere l'anticipo dei contributi;
  - erogazione dei contributi ai beneficiari a seguito di specifica autorizzazione da parte della competente Area e a seguito delle verifiche sulla correttezza contributiva e al rilascio della Comunicazione antimafia;

- al recupero delle risorse erogate ai soggetti beneficiari a titolo di anticipo, garantite da apposita fidejussione, nel caso di revoca dell'agevolazione precedentemente concessa;
- a garantire il monitoraggio costante delle risorse disponibili e delle erogazioni effettuate dandone riscontro alle competenti Aree e Direzioni Regionali;
- a trasferire annualmente una relazione con il dettaglio delle attività svolte e delle erogazioni effettuate;
- a porre in essere ogni ulteriore adempimento si rendesse necessario per il buon esito dell'attività;
- che con D.D. n. D2076 del 10 giugno 2010 è stato approvato l'Avviso pubblico concernente la presentazione delle domande all'Amministrazione regionale, entro e non oltre il 30 giugno 2010, per accedere ai finanziamenti, per l'annualità 2011 - esercizio finanziario 2011 giusto capitolo di Bilancio - a favore dei beneficiari di cui all'art. 82 della L.R. 6/1999 e s.m.i.;
- che con D.D. n. B9146 del 30 novembre 2011 "Erogazione dei contributi alle comunità giovanili, benefici annualità 2010. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: articolo 82 "Disposizioni in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Affidamento in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. del servizio di supporto tecnico operativo. Impegno di spesa di complessivi € 375.000,00 sul capitolo R31510. E. F. 2011", a favore di "Sviluppo Lazio S. p. A";
- con la D.G.R. n. 143 del 12 giugno 2013 sono state, tra l'altro, individuate le comunità giovanili di cui al comma 7 bis dell'art.82 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 e, nell'ambito dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2011 pari ad € 375.000,00 imputato sul capitolo R31510/2011, quantificata in € 12.000,00 la quota da destinare a contributo di ciascuna delle due comunità giovanili, pari ad un impegno complessivo di € 24.000,00;
- che con la D.D. n. G03042 del 26.11.2013:
  - è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento e ai sensi della citata DGR n. 611/2006, ripartito lo stanziamento destinato al finanziamento di progetti di cui all'Art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i., di complessivi € 351.000,00 come di seguito specificato:
    - nella misura circa del 27,58%, pari a € 96.814,40 a favore degli enti pubblici singoli o associati;
    - nella misura circa del 72,42%, pari ad € 254.180,16 a favore dei soggetti privati;
    - definita la percentuale di contributo, pari al 60,509% dell'importo richiesto per ogni progetto e la rimanente somma, a completamento dei costi, nella misura non inferiore al 39,491%, a carico dei soggetti finanziati;
    - è stato disposto lo scorrimento automatico della graduatoria fino all'esaurimento delle somme rese disponibili a seguito di manifesta rinuncia da parte degli Enti/soggetti ammessi e finanziati – nello specifico gli Enti/progetti non finanziati per mancanza di fondi;
    - è stato approvato l'elenco di sole n. 2 comunità giovanili - con un impegno di spesa pari a € 24.000,00 di cui alla D.G.R. n.635 del 9 dicembre 2010 - sulla base delle risultanze documentali del mantenimento dei requisiti richiesti dal comma 7 bis dell'art.82, l.r. 6/99 e s.m.i.;
- che le eventuali variazioni, risultanti opportune al fine di migliorare la realizzazione, la tempistica o quanto altro ritenuto congruo alle attività, saranno sottoposte e concordate con la competente Direzione Regionale "Cultura e Politiche Giovanili";

## **si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione –**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei reciproci diritti e obblighi ai fini dell'attuazione e realizzazione delle attività, azioni e interventi, attività di supporto, consulenza e servizi di cui al progetto ammesso a finanziamento con D.D. - denominato "\_\_\_\_\_"

Codice Unico Progetto \_\_\_\_\_ - e coerentemente con le finalità individuate formulate nell'articolato Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" di cui agli Accordi stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- e la Regione Lazio, e all'art. 82 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 e ss.mm.ii. di seguito riportate a titolo riepilogativo: favorire la nascita e lo sviluppo di centri, di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani; enti locali che esortino i giovani ad esprimere creatività e spirito d'iniziativa in attività di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi di giovani come buone pratiche e diventare modello trasferibile per altri gruppi; promuovono attività e sviluppo degli individui, della personalità nel rispetto degli

altri, l'educazione all'impegno sociale e civile, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche, di orientamento e formazione professionale e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

L'Ente, nell'attuazione del progetto e tra i sotto elencati punti, provvederà:

1. a predisporre, di concerto con l'Amministrazione Regionale tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed alla realizzazione dell'attività (a titolo esemplificativo dépliant, modulistica, ecc.) nel rispetto delle finalità e dei contenuti in rispondenza al Progetto presentato ed approvato;
2. alla puntuale realizzazione dell'attività esplicitata nel progetto approvato, rispettando la tempistica indicata nel crono-programma e le entità economiche indicate nel piano dei costi;
3. a promuovere la creatività, l'autopromozione giovanile e iniziative locali per i giovani e a realizzare partnership con altri Centri e strutture giovanili;
4. a garantire la massima diffusione delle iniziative, il regolare svolgimento delle attività, la valutazione delle stesse interfacciato con la Struttura regionale competente in materia - che consenta di conoscere la situazione, d'essere e di fatto, in tempo reale;
5. a trasmettere entro trenta giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, e prima dell'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione redatta su carta intestata del soggetto gestore:
  - formale comunicazione di avvio delle attività progettuali;
  - polizza fideiussoria stipulata in favore di Lazio Innova S.p.A.;
  - dichiarazione informativa per la (eventuale) richiesta del DURC;
  - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
  - dichiarazione inerente le coordinate bancarie per l'accredito delle risorse oggetto del finanziamento;
  - dichiarazione inerente l'eventuale prestazione di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione rilasciata da ciascun componente del Consiglio Direttivo del soggetto gestore;
  - dichiarazione inerente l'applicazione/esenzione della ritenuta d'acconto;
  - relazione/curriculum vitae dell'associazione - variazioni inerenti gli organi statutari dell'Ente Gestore, nonché eventuali variazioni, di natura non sostanziale, riguardanti le attività progettuali approvate, bilanci, etc. - curriculum vitae contratti/lettere d'incarico dei professionisti e/o degli operatori interessati e/o previsti nel progetto;
6. a comunicare alla competente Direzione regionale il regolare svolgimento delle iniziative, le eventuali criticità e/o motivi di revoca delle attività previste;
7. a inviare alla competente Direzione regionale entro la metà dell'attività progettuale realizzata una relazione intermedia sulla gestione e i costi, e predisporre entro tre mesi dalla chiusura delle attività un rendiconto generale e una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore/costo complessivo.

## **Art. 2 – Durata della convenzione –**

Il soggetto gestore si impegna ad avviare i servizi e le attività, a seguito di giusta autorizzazione della struttura regionale competente in materia, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della convenzione.

La data di avvio effettivo (solo a completamento della documentazione di cui all'art. 1, punto 5) delle attività sarà comunicata per iscritto dall'Ente e determinerà le disposizioni di cui al successivo art. 4.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore per i 12 mesi successivi, salvo disdetta scritta e motivata di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

Eventuale proroga alla data di scadenza - per un periodo temporale non superiore a sessanta giorni, deve essere formulata e definita nella motivazione per iscritto da una delle due parti;

## **Art. 3 - Valore della convenzione –**

Il valore della presente convenzione è fissato per tutta l'attività quale costo complessivo del progetto in € 25.000,00 di cui € 20.000,00 - quale quota di contributo a carico della Regione Lazio ed € 5.000,00 - quale quota di cofinanziamento a carico del soggetto gestore.

Detta sovvenzione è utilizzata dall'Ente nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni e

integrazioni, secondo l'articolazione per macrovoci di spesa previste dall'Allegato "A", quale piano analitico dei costi del progetto approvato.

La contabilità di tutta la gestione economico-finanziaria, con evidenziazione nelle scritture contabili delle somme e del relativo capitolo, sarà tenuta dall'Ente con apposite scritture separate e con rendiconto da trasmettere alla Regione Lazio. Sarà prodotta specifica documentazione nel quadro della normativa fiscale e contabile, relazioni e schemi economici finanziari riepilogativi di tutte le attività realizzate (costi e spese per categorie di voci e tipologie, per attività, ecc.), lettere d'intenti, incarichi e quant'altro utile all'azione gestionale. La documentazione originale di costo e/o di spesa dovrà essere custodita dal soggetto gestore presso la propria sede;

#### **Art. 4 - Pagamento dei corrispettivi -**

I corrispettivi dovuti all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione saranno erogati, previa verifica, dalla struttura incaricata dalla Regione Lazio successivamente alla presentazione di idonee fatture corredate da rendiconti parziali e da relazioni di sintesi concernenti le attività svolte, i costi sostenuti e gli impegni professionali dedicati, secondo le seguenti modalità:

- primo svincolo, pari al 60 % del finanziamento approvato, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione ed a seguito di presentazione della fidejussione per importo pari al 60% del finanziamento concesso maggiorato della somma forfettaria del 10% della somma anticipata, quale quota a garanzia di eventuali interessi, oneri e spese legali, nonché a seguito di avvenuta comunicazione di avvio delle attività progettuali e della presentazione della documentazione di cui all'art.1, punto 5;
- secondo svincolo a saldo, pari al 40% del finanziamento approvato, a seguito:
  - della presentazione da parte del beneficiario, entro 120 giorni dal termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente Art. 2, di apposita relazione e di specifico rendiconto analitico delle spese sostenute (realizzate successivamente alla stipula della convenzione, fatta eccezione per le spese di progettazione nel limite del 5% della spesa ammessa) corredato dalla relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale;
  - della verifica della rendicontazione presentata che attesti il completamento del programma di spesa per la quota massima ammessa, dell'integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dal beneficiario, nonché della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato, attraverso la modulistica prevista dalla Regione Lazio;

#### **Art. 5 – Norme vincolanti e transitorie –**

L'Ente Gestore è sottoposto alla vigilanza, al controllo e al monitoraggio della Regione e/o della Struttura incaricata dalla Regione Lazio, e si impegna al rispetto di tutta la vigente normativa che disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria delle attività, dei vincoli progettuali e degli interventi, le finalità d'istituto, e dichiara, inoltre, di conoscere la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

In particolare, la Regione Lazio o Enti specificamente delegati potranno effettuare controlli a campione sui progetti realizzati per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno giustificato l'erogazione del finanziamento. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione, se e quando richiesto, la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 5 anni dalla data di completamento del progetto;

#### **Art. 6 - Divieto di subappalto -**

E' fatto divieto all'Ente di cedere o subappaltare il servizio, nonché di instaurare rapporti contrattuali che configurino forme surrettizie d'appalto.

E' prevista, nei limiti e con le modalità fissate dalla vigente normativa, l'utilizzazione di personale con contratti di collaborazione professionale e/o occasionale, l'esecuzione di particolari lavori a organizzazioni specializzate o il conferimento di incarichi di consulenza a terzi, così come la possibilità di avvalersi, per esigenze specifiche, delle Università pubbliche e private, Imprese, Istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità.

Il ricorso a collaborazioni professionali e/o occasionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli standard indicati eventualmente dalla Struttura incaricata dalla Regione Lazio, restando comunque salva la responsabilità complessiva del soggetto gestore sulle attività in questione;

#### **Art. 7 – Condizioni generali –**

E' tenuto chiunque ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso i diversi luoghi di attività e/o di lavoro.

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica; il risarcimento dei danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione, salvo il caso in cui la negligenza o la mancanza sia attribuibile a comportamenti o omissioni della stessa Regione Lazio;

#### **Art. 8 – Confidenzialità, pubblicazioni e proprietà –**

L'Ente si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti i partecipanti alle attività e iniziative, la Regione e il personale dipendente di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno, nell'ambito di quanto disposto dal quadro normativo vigente (L.196/2003 s.m.i.).

Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione o il soggetto gestore intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la competente Direzione regionale - "Cultura e Politiche Giovanili" - i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturite dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

I beni (attrezzature, strumentazione ecc.) acquistati con risorse regionali per l'attuazione del progetto sono di proprietà della Regione Lazio. E' fatto divieto all'Ente di alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni in questione. Il soggetto gestore si impegna a concordare con la Regione Lazio le modalità di dismissione dei suddetti beni.

All'Ente è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16 del 20 maggio 1996, art. 20, comma 1 "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. ...." e al comma 2 "L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari";

Le modalità di comunicazione e promozione dell'iniziativa in questione dovranno inoltre prevedere l'utilizzo del logo della *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale* e del logo della *Regione Lazio* i quali dovranno essere riportati su tutto il materiale promozionale ed informativo realizzato per l'attuazione dell'iniziativa;

#### **Art. 9 – Inadempienze e risoluzioni –**

Qualora l'Ente gestore nell'espletamento e realizzazione dell'attività esegua la prestazione e/o i servizi oggetto della convenzione in maniera non conforme a quanto previsto, o quant'altro inerente l'attività gestionale non concordato tra le parti, o in caso di inadempienze gravi e ripetute e/o omissione di specifiche indicazioni, dopo 30 giorni dalla prima contestazione scritta in cui siano motivate le ragioni della non conformità, ed in assenza di correzioni o ravvedimenti del soggetto gestore è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili al soggetto gestore, le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto non saranno ammesse a rendiconto.

Si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al conseguente recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data dell'effettivo accredito, qualora:

- il progetto finanziato non sia attuato o sia realizzato in maniera parziale;
- siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a finanziamento;
- l'immobile (sede operativa) sia occupato abusivamente o senza regolare contratto.

La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

#### **Art. 10 - Spese contrattuali –**

Fanno capo al soggetto gestore, quale affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico del commissionario;

#### **Art. 11 – Fidejussione –**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Ente Gestore, fornisce garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di Euro ..... (euro .....) pari al 60% dell'importo finanziato maggiorato del 10% della somma anticipata, debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.

La polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'immediata operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del beneficiario e una durata non inferiore a 15 mesi.

La polizza fideiussoria stipulata in favore di Lazio Innova S.p.A. dovrà essere consegnata, in duplice originale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari -**

Il soggetto gestore assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3 c. 5 della citata L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto gestore o contraente si impegna a comunicare alla competente Direzione Regionale gli identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità, il curriculum vitae e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contraente si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 c. 7 L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto ex art. 3 c. 8 L. 136/2010;

#### **art. 13 – Foro competente -**

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina il Foro di Roma.

Roma, lì

**Il Direttore della Direzione Regionale  
Cultura e Politiche Giovanili**

**Lazio Innova S.p.A.  
Il Presidente**

**Il Rappresentante Legale  
dell'Ente Gestore**

**Dott.** \_\_\_\_\_

**Dott.** \_\_\_\_\_

**Dott.** \_\_\_\_\_

## PIANO DEI COSTI

<b>Macrovoce 1. PREPARAZIONE</b>		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
<b>TOTALE MACROVOCE 1</b>		
<b>Macrovoce 2. GESTIONE E FUNZIONAMENTO</b>		
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
<b>TOTALE MACROVOCE 2</b>		
<b>Macrovoce 3. ATTREZZATURE</b>		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
<b>TOTALE MACROVOCE 3</b>		
<b>Macrovoce 4. PERSONALE</b>		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
<b>TOTALE MACROVOCE 4</b>		
<b>Macrovoce 5. ALTRE SPESE</b>		
5.1		
5.2		
5.3		
5.4		
<b>TOTALE PROGETTO (MACROVOCE 1 - 2 - 3 - 4 - 5)</b>		
<b>Contributo regionale max</b>		
<b>Contributo privato max</b>		
<b>Eventuale quota eccedente</b>		
<b>TOTALE</b>		

Firma Legale Rappresentante